

STUDIO LEGALE AVV. CRISTINA PAPISCA

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via G. De Nava 128, tel. 0965/894494 – Fax 0965/626867

89122 Reggio Calabria

C.F. PPSCST65M57H224Q – P.I. 01218750808

E MAIL avv.cristinapapisca@gmail.com

- ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO-

- SEDE DI ROMA –

RICORSO



PER: Claudia prof.ssa Califano, c.f. CLFCLD62T42G337H, nata a Parma il 3/12/1962, residente in Reggio Calabria, Viale Labocetta 104, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via G. De Nava 128, presso lo Studio dell'avv. Cristina Papisca, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura speciale, redatta su separato foglio, da intendersi come apposta in calce al presente atto.

Tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento potranno essere inviate al n. di fax: 0965/626867 o all'indirizzo di pec: cristina.papisca@avvocatirc.legalmail.it da considerare come domicilio digitale -

- Ricorrente –

CONTRO: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico - in persona del Ministro, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12.

Pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it -

- Resistente –

NEI CONFRONTI DI UNA DEI CONTROINTERESSATI: Assalve Saveria Rita, c.f.

- Resistente -

AVVERSO e per l'annullamento e/o la modifica, previa sospensiva, della graduatoria di merito relativa al concorso nazionale, per esami e titoli per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali, indetto con Decreto n. 2788/23 del Registro Decreti Dipartimentali, approvata con Decreto n. 2187 del 9.08.24, del Registro Decreti Dipartimentali, come rettificata, in data 19.08.24 poiché non essendo stati illegittimamente considerati alcuni titoli, culturali e di servizio, dichiarati, posseduti e documentati dalla ricorrente ed essendole stato tardivamente ed illegittimamente detratto un decimo di punto dalla prova scritta, non è inserita tra i vincitori –

PREMESSO IN FATTO

.-L'istante, docente a tempo indeterminato dal 1/09/1992, in servizio presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Nostro-Repaci di Villa San Giovanni fino al 31/08/2024 e dal 1 Settembre 2024, distaccata su Progetti Nazionali, ex L 107/2015 art 1, co 65, presso l'USR Calabria, utilizzata presso AT di Reggio Calabria, dopo avere presentato regolare domanda di partecipazione al concorso (doc.1) per esami e titoli per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali, indetto con Decreto n. 2788/23 del Registro Decreti Dipartimentali, (doc.2) ha partecipato alla prova scritta in data 06.05.24, inizialmente superandola con il punteggio di 7.

In data 29.05.24, dopo 23 giorni dalla prova, il Ministero le ha comunicato la decurtazione di un decimo di punto, per una presunta errata formulazione di uno dei quesiti. Ci si è, formalmente, opposti, avverso la detta unilaterale decisione, senza ottenere alcun riscontro (dcc.3 e 4).

.-. Superata anche la prova orale, alla quale, illegittimamente ed in aperto contrasto con quanto previsto dal bando di concorso, non è stato attribuito alcun punteggio, si è passati alla valutazione dei titoli dichiarati in sede di domanda.

Non tutti i titoli posseduti e dichiarati sono stati considerati e con nota ministeriale del 1° agosto 2024, all'istante è stato comunicato che le erano stati attribuiti, in totale 10,50 punti, ossia 5 punti per i titoli culturali e 5,50 per quelli professionali e di servizio (doc. 5).

La nota non indica né i titoli esclusi dalla valutazione né quelli considerati, conseguentemente, l'esponente, nel formulare l'istanza a rettifica dell'illegittima restrizione, (doc. 6) ha segnalato solo quelli che lei stessa ha ritenuto non considerati e potrebbe avere errato. Resta, tuttavia, fermo che tutti i titoli dichiarati sono sempre stati posseduti e devono essere considerati. I punti illegittimamente sottratti sono almeno 6,75, come sarà di seguito analiticamente spiegato e dimostrato.

.-. Ancora, in sede di approvazione della graduatoria finale, pubblicata il 9.08.24 e rettificata il 19.08.24 (ferma l'applicazione della sospensione feriale al presente ricorso), il Ministero ha espressamente statuito:

VISTO l'articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14, con il quale si prevede che: "Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa... VISTO l'articolo 8, comma 2, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, nella parte in cui prevede che: "Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente ...";

CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli in conformità al punteggio della prova di cui all'articolo 5, comma 11-sexies del decreto legge n. 198 del 2022." (cfr. allegato Decreto di approvazione della graduatoria). (doc. 7)

Conseguentemente, alla deducente è stato riconosciuto, per i soli titoli valutati, un punteggio complessivo pari a 1,05 che, sommato al voto della prova scritta di 6,90 (per decurtazione di un decimo di punto), ha determinato la sua collocazione in graduatoria al 979° posto.

Questi i fatti di causa che rendono indispensabile, per la proff.ssa Claudia Califano adire codesto On.le Tribunale Amministrativo al fine di ricorrere avverso la graduatoria di merito, sopra indicata radicalmente illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

- **MANCATA VALUTAZIONE DI TITOLI DICHIARATI, POSSEDUTI E DIMOSTRATI - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DELLA P.A. DISCRIMINAZIONE –**

.-. Partendo da quello che si considera il motivo principale del ricorso si rammenta che l'art. 9 del bando di concorso (Dichiarazione e presentazione dei titoli, valutazione e punteggio finale), recita:

“1.Le Commissioni esaminatrici dispongono di 230 punti, di cui 100 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 30 per i titoli.

2.Per coloro che superano la prova orale, la Commissione effettua la valutazione dei titoli, in ossequio di quanto previsto nella tabella A allegata al DM, che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali.

3.Con specifico avviso pubblicato sul proprio sito dall'USR nonché sul Portale INPA viene indicato il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'USR la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda.”

Nella domanda di partecipazione, n. prot. 0113535.26-01-2024.26-01-2024, la deducente ha dichiarato, dettagliandoli, i seguenti titoli, culturali e di servizio:

TITOLI CULTURALI

A.2 - Dottorato di ricerca

Diploma di Specializzazione in Archeologia classica (equiparata al Dottorato di Ricerca; durata triennale, con esame finale ed esami finali annuali + tirocinio)

Anno accademico conseguimento: 1995/96

Data del conseguimento: 02/05/1996

Area del conseguimento: Artistica

Istituzione: Università degli Studi di Catania, Scuola di Specializzazione post-universitaria (istituita con L341/1990, art 4) Luogo del conseguimento: Catania

A.6 - Descrizione master: “Profilo, ruolo e compiti del Dirigente Scolastico nella scuola dell'autonomia” Anno accademico conseguimento: 2010/11

Data del conseguimento: 07/05/2011

Area del conseguimento: Altro

Istituzione: IPSEF Benevento- LUSPIO -Centro di formazione Dante Alighieri (ente accreditato MIUR ai sensi del DPM n 117 del 10/07/2000) Luogo del conseguimento: Palmi (RC)

A.6 - Descrizione master: “Metodologie didattiche per l'insegnamento curricolare e l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali” Anno accademico conseguimento: 2011/12

Data del conseguimento: 19/07/2012 Area del conseguimento: Formazione degli insegnanti

Istituzione: Università Telematica “Giustino Fortunato” (DM 13 Aprile 2006-GU104 del 6/05/2006)

Luogo del conseguimento: PALMI (sede d'esame)

A.7 - Descrizione master: Diploma di Perfezionamento in Didattica delle Discipline Umanistiche (biennale) 2013/14 e 2014/15 Anno accademico conseguimento: 2014/15

Data del conseguimento: 17/02/2015 Area del conseguimento: Umanistica

Istituzione: Associazione Mnemosyne/Università Dante Alighieri

Luogo del conseguimento: Palmi (sede Università Dante Alighieri)

A.8 - Descrizione master: Didattica dell'Italiano come L2 Anno accademico conseguimento: 2012/13

Data del conseguimento: 08/04/2013 Area del conseguimento: Altro

Istituzione: UNICAL, Dipartimento di studi Umanistici Luogo del conseguimento: Cosenza –

TITOLI DI SERVIZIO:

B.2 – *“Servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001”*

Anno scolastico/accademico: 2009/10 - Data inizio servizio/incarico: 01/09/2009 - Data fine servizio/incarico: 31/08/2010.

Istituzione scolastico o educativa o Accademica: Liceo Scientifico A. Volta di Reggio Calabria

Provincia: Reggio Calabria Comune: Reggio Calabria.

Estremi dell'atto di conferimento: Cert. n 7229 del 07/03/2011;

B.2 *“Servizio prestato come collaboratore del capo d’istituto, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001”*

Anno scolastico/accademico: 2010/11 - Data inizio servizio/incarico: 01/09/2010 Data fine servizio/incarico: 31/08/2011.

Istituzione scolastico o educativa o Accademica: Liceo Scientifico A. Volta di Reggio Calabria

Provincia: Reggio Calabria Comune: Reggio Calabria.

Estremi dell'atto di conferimento: Prot n 8982 del 10/11/2010;

B.6 *“Incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell’articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Incarico attribuito ai sensi dell’articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015”*

Anno scolastico/accademico: 2002/03 - Data inizio servizio/incarico: 01/09/2002 Data fine servizio/incarico: 31/08/2003.

Istituzione scolastico o educativa o Accademica: Liceo Scientifico A. Volta di Reggio Calabria

Provincia: Reggio Calabria Comune: Reggio Calabria.

Estremi dell'atto di conferimento: Nomina prot. 1649 - delibera del Collegio docenti 08/10/2002;

B.6 *“Incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell’articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Incarico attribuito ai sensi dell’articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015”*

Anno scolastico/accademico: 2006/07 - Data inizio servizio/incarico: 01/09/2006 Data fine servizio/incarico: 31/08/2007. Istituzione scolastico o educativa o Accademica: Liceo Scientifico A.

Volta di Reggio Calabria Provincia: Reggio Calabria, Comune: Reggio Calabria.

Estremi dell'atto di conferimento: prot. 5315 del 4/12/2006;

B.6 *“Incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell’articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Incarico attribuito ai sensi dell’articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015”*

Anno scolastico/accademico: 2007/08 - Data inizio servizio/incarico: 01/09/2007 Data fine servizio/incarico: 31/08/2008. Istituzione scolastico o educativa o Accademica: Liceo Scientifico A. Volta di Reggio Calabria Provincia: Reggio Calabria Comune: Reggio Calabria.

Estremi dell'atto di conferimento: prot. 6665/C1 del 27/11/2007;

B.6 *“Incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell’articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Incarico attribuito ai sensi dell’articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015”*

Anno scolastico/accademico: 2003/04. Data inizio servizio/incarico: 01/09/2003 Data fine servizio/incarico: 31/08/2004. Istituzione scolastico o educativa o Accademica: Liceo Scientifico A. Volta di Reggio Calabria Provincia: Reggio Calabria Comune: Reggio Calabria.

Estremi dell'atto di conferimento: prot. 2737 del 20/12/2004, delibera del Collegio docenti del 07/11/2003;

B.6 *“Incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell’articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Incarico attribuito ai sensi dell’articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015”*

Anno scolastico/accademico: 2004/05. Data inizio servizio/incarico: 01/09/2004 Data fine servizio/incarico: 31/08/2005. Istituzione scolastico o educativa o Accademica: Liceo Scientifico A. Volta di Reggio Calabria. Provincia: Reggio Calabria. Comune: Reggio Calabria.

Estremi dell'atto di conferimento: prot. 2737 del 20/12/2004, delibera del Collegio docenti del 07/11/2003;

B.6 *“Incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell’articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Incarico attribuito ai sensi dell’articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015”*

Anno scolastico/accademico: 2005/06 Data inizio servizio/incarico: 01/09/2005 Data fine servizio/incarico: 31/08/2006. Istituzione scolastico o educativa o Accademica: Liceo Scientifico A. Volta di Reggio Calabria. Provincia: Reggio Calabria. Comune: Reggio Calabria.

Estremi dell'atto di conferimento: prot. 2737 del 20/12/2004, delibera del Collegio docenti del 07/11/2003;

B.7 *“Incarico di membro, diverso dal tutor, dei comitati per la valutazione di cui all’articolo 11 del Testo Unico.”*

Anno scolastico/accademico: 2015/16. Data inizio servizio/incarico: 27/01/2016 Data fine servizio/incarico: 31/08/2016. Istituzione scolastico o educativa o Accademica: Convitto Nazionale di Stato T. Campanella. Provincia: Reggio Calabria. Comune: Reggio Calabria.

Estremi dell'atto di conferimento: AOODRCAL 0001083.

.-. La ricorrente riconosce di avere, probabilmente, errato nel considerare alcuni titoli culturali che vanno ascritti alle giuste voci della Tabella A del DM 138/2017, da utilizzare per la valutazione dei titoli del corso concorso de quo (doc. 8) ma si ribadisce che sono titoli dichiarati, posseduti e già dimostrati

Si propone, quella che obiettivamente può essere considerata la valutazione più attinente alla superiore Tabella dei titoli culturali dichiarati:

- 1) il Diploma di Specializzazione in Archeologia Classica, di durata triennale, con esame finale ed esami finali annuali + tirocinio, non va equiparato ad un Dottorato di Ricerca ma ad un diploma di perfezionamento, come tale rientrante nella lett. A3 della Tab. con punteggio di 1,50 –
- 2) Il master: “Profilo, ruolo e compiti del Dirigente Scolastico nella scuola dell’autonomia” è stato correttamente inserito dalla ricorrente nella lett. A6, con un punteggio pari a 3,00 -
- 3) Il master: “Metodologie didattiche per l’insegnamento curricolare e l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali”, erroneamente considerato dall’esponente come rientrante nella lett. A6, non si riferisce al Dirigente scolastico e va considerato sotto la lett. A7, con un punteggio di 1,50 –

- 4) Il Diploma di Perfezionamento in Didattica delle Discipline Umanistiche (biennale) 2013/14 e 2014/15, dichiarato nella lett. A7 va più correttamente ascritto alla lett. A3, con un punteggio di 1,50 –
- 5) Il master “Didattica dell’Italiano come L2” è stato correttamente allegato per la lett. A8, con un punteggio di 0,50 –

In totale, per i titoli culturali va riconosciuto alla prof.ssa Califano il complessivo punteggio di 8,00 e non quello erroneamente attribuitole di 5,00. Gli errori materiali commessi dalla ricorrente in sede di compilazione della domanda di concorso dovevano e potevano essere corretti dal Ministero che avrebbe dovuto utilizzare il cd. Soccorso istruttorio. Sul punto la giurisprudenza è chiarissima:

“Il principio di auto-responsabilità nella presentazione e compilazione della domanda di partecipazione a un concorso non può giungere al punto di non ammettere il candidato alla selezione ovvero a non riconoscergli un determinato punteggio a causa del mancato possesso dei titoli, laddove questi siano effettivamente posseduti e dichiarati nella domanda, anche laddove quest'ultima si appalesi erroneamente compilata ovvero compilata in modo generico. Invero, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della P.A. (Accoglie il ricorso.)” (TAR Campania Napoli, Sez. V, 24/09/2024, n.5082)

“Dalle indicazioni che precedono, come ricavate dal bando di concorso, emerge dunque un ben preciso autovincolo in capo all'amministrazione, chiamata a riconoscere validità ai titoli di ammissione i quali dovevano intendersi già autocertificati semplicemente sulla base della loro dichiarazione in sede di domanda presentata attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale- S.

(art. 3, comma 5)... Vi era solo la previsione dell'art. 8, comma 5, che onerava i candidati che avessero superato la prova scritta ad inviare, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione degli esiti di tale prova, la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, ma ciò, solo - per quanto qui rileva - per quei candidati che "intendessero far valere i titoli di cui all'articolo 5", ossia i titoli valutabili. " (Cons. di Stato 6729/24)

.È evidente che tutti i titoli culturali dichiarati dalla deducente dovevano essere correttamente considerati e valutati.

.-. Ancora, discorso simile vale per i titoli di servizio. La prof.ssa Califano li ha correttamente indicati e dimostrati ma sono stati valutati, solo parzialmente con ulteriore grave danno per la medesima che deve essere sanato. In particolare:

- 1) corrisponde al vero che la predetta ha prestato servizio come collaboratore del capo d'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994, quale collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 per due anni, 2009 -2011. Incarico considerato sotto la lett. B2 con un punteggio di 1,75 ad anno e pertanto pari a 3,50 –
- 2) Per ben sei anni (dall'anno scolastico 2002/03 al 2007/08) ha formalmente ricevuto l'incarico per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015. Solo per questa voce, le va, pertanto, riconosciuto il complessivo punteggio di 4,50.
- 3) Infine, ha ricevuto l'incarico di membro, diverso dal tutor, dei comitati per la valutazione di cui all'articolo 11 del Testo Unico, per l'anno scolastico 2015/16. Incarico correttamente dichiarato sotto la lett. B7, con un punteggio di 0.75.

Per i titoli di servizio vanno riconosciuti alla ricorrente 8,75 punti. Sommando tutti i titoli, culturali e di servizio si ottiene il corretto punteggio di 16,75 che, parametrato in decimi ai fini della graduatoria del concorso è pari a 1,675. Sommando quest'ultimo punteggio a quello della prova scritta pari a 6,90

(decurtata di un decimo), si ottiene il punteggio di 8,575 che la collocherebbe tra il 520° ed il 534° posto in graduatoria, annoverandola tra i vincitori.

Il danno subito dalla ricorrente è realmente gravissimo ed attuale e giustifica la concessione della chiesta misura cautelare.

- **ERRATA ED ILLEGITTIMA DECURTAZIONE DI UN DECIMO DI PUNTO DALLA PROVA SCRITTA - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DELLA P.A. DISCRIMINAZIONE –**

.-. Come rappresentato, a distanza di ben 23 giorni dalla correzione della prova scritta, all'esponente veniva comunicata la decurtazione di un decimo di punto per presunta erroneità nella formulazione di uno dei quesiti della medesima prova. Avverso l'unilaterale, illegittima e paradossale scelta si è proposto un reclamo amministrativo al quale non è stato dato alcun riscontro (cfr. documentazione allegata).

Il quesito contestato, portante il n. 73 della scheda assegnata all'esponente, recita:

73) Ai sensi dell'art. 5 del d.i. n. 129/2018, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile entro:

p il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

“il mese di gennaio dell'anno di riferimento.

“i primi quindici giorni del mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

“il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

La ricorrente ha evidenziato la prima risposta, considerata corretta dal sistema informatico che l'ha riconosciuta come esatta. Tuttavia l'uso della preposizione “entro” alla fine del quesito ha ingenerato un serio dubbio perché anche la quarta risposta poteva essere valida.

Dopo ben 23 giorni dalla correzione solo quest'ultima risposta è stata considerata corretta ed all'istante è stato decurtato un decimo di punto. È evidente che l'errore nella formulazione dei quesiti, per eccessiva genericità, non può andare a discapito dei candidati che si sono trovati a dover scegliere tra due risposte plausibili ed entrambe congrue rispetto alla domanda: nessuna delle due era errata.

Conseguentemente anche quel decimo di punto deve essere restituito alla ricorrente, i quesiti devono essere formulati in maniera chiara ed univoca, solo una deve essere la risposta chiaramente individuabile come corretta e soprattutto non possono essere rettificati successivamente alla correzione della prova scritta, quando tutto diventa tardivo.

“Occorre premettere che, come statuito da questa Sezione (cfr. sentenza n. 6756 del 14 luglio 2022), "se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo"...E' stato altresì evidenziato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1999 del 21 marzo 2022) che "ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060), sicché, in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158)". (Cons. di Stato, Sez. III, Sent. 1694/24).

La circostanza dell'intervenuta rettifica del quesito dimostra, senza tema di smentita, che lo stesso era stato formulato in maniera quantomeno equivoca e generica. Comunque ed in ogni caso non poteva essere disposta alcuna rettifica successivamente alla correzione dei compiti. Nessun punteggio poteva essere decurtato. Sarebbe stato forse più corretto considerare entrambe valide le risposte o eliminare, per tutti, il quesito. Il decimo di punto sottratto deve essere restituito. Complessivamente, alla ricorrente va attribuito il complessivo punteggio di 8,675 che la collocherebbe tra il 451° ed il 462° posto in graduatoria, tra i vincitori.

- **“CD. RIPARAMETRAZIONE DEL PUNTEGGIO RICONOSCIUTO AI TITOLI – ILLEGITTIMITA’ ED ILLOGICITA’ – ECCESSO DI POTERE E MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA –**

.-. Come già rilevato, il Decreto di approvazione della graduatoria ha, tra l'altro statuito che: *“Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente ...”*; *CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli in conformità al punteggio della prova di cui all'articolo 5, comma 11-sexies del decreto legge n. 198 del 2022.*” In pratica il punteggio già riconosciuto ai titoli è stato diviso per 10. L'intera operazione relativa alla determinazione del punteggio finale appare realmente paradossale e solleva una serie di dubbi.

In particolare: 1) non si comprende il senso della scelta di non attribuire al colloquio, che tutti i candidati hanno sostenuto, un voto da sommare alla prova scritta, in aperto contrasto con quanto previsto dal bando del concorso e quindi in maniera assolutamente illegittima. 2) Non si riesce a capire, in maniera chiara, su quale base sia stato considerato il punteggio attribuito ai titoli. Il bando del concorso prevede un punteggio massimo di 30 ma non sembra che il punteggio fosse, originariamente in trentesimi, sia perché quello attribuito ai singoli titoli appare essere in decimi (1,50- 3,00 -2,50...), sia perché se fosse stato in trentesimi per “parametrarlo” in decimi avrebbe dovuto essere, semplicemente, diviso per tre. A titolo di esempio, si consideri il voto in trentesimi per eccellenza, quello degli esami universitari, se lo si vuole trasformare in decimi basta dividere per tre, così 30 corrisponde a 10, 27 a 9, 24 ad 8 e via dicendo.

Nel caso di specie il voto assegnato ai titoli della ricorrente, 10,50 oltre ad essere errato per le ragioni già esposte, sembrerebbe in decimi, l'ulteriore divisione lo avrebbe rapportato in centesimi.

Sul punto, poiché realmente non si comprende quale sia la realtà, ci si riserva di articolare i relativi motivi di fatto e diritto successivamente alla costituzione del Ministero che dovrà spiegare le proprie scelte motivandole, si da poter essere comprese e/o validamente contestate. Ancora, non si comprende se possa esservi stata disparità di trattamento tra i candidati presenti nella graduatoria. Infatti, il criterio è stato applicato a tutti senza utilizzare le corrette variabili o eventuali tabelle di conversione.

.-. Infine, per quel che riguarda la notifica ai controinteressati, ad una dei quali il Ricorso viene notificato, è necessario ricordare il principio giurisprudenziale che in ipotesi di impugnazione di

graduatorie concorsuali, qualifica come tali tutti coloro, fra i partecipanti, che per effetto dell'ipotetico accoglimento del ricorso, verrebbero a subire un pregiudizio anche in termini di postergazione nella graduatoria medesima (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 luglio 2016, n. 3076; sez. III, 11 febbraio 2013, n. 770; id., 29 ottobre 2012, n. 5506; sez. V, 31 luglio 2012, nr. 4333). Molti candidati verrebbero superati.

Poiché il numero dei candidati possibili controinteressati è molto alto e non si è in grado di reperire gli indirizzi di tutti, si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente Ricorso, nei loro confronti, mediante pubblicazione online sul sito dell'Amministrazione, disponendo l'integrazione del contraddittorio (art. 95, comma 3, c.p.a.) nei confronti di tutti i candidati favorevolmente inseriti nella graduatoria del concorso oggetto del giudizio.

Per tutte le ragioni sopra esposte ed in particolare per quelle articolate per i primi due motivi, la prof.ssa Claudia Califano, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, formula

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA –

- ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. -

.-. In via cautelare, considerato che si è documentalmente dimostrato come la ricorrente ha illegittimamente ed immotivatamente subito una decurtazione di ben 6,25 punti per i titoli ed un ulteriore decimo di punto dalla prova scritta, venendo così relegata dalla posizione di vincitrice del concorso a quella di semplice idonea, si chiede l'emissione di un provvedimento che la reintegri nella posizione che le spetta di diritto, disponendo la ripubblicazione della graduatoria di merito.

Sul fumus boni juris è evidente che il Ministero, non valutando titoli realmente dichiarati, posseduti, dimostrati e rientranti nella Tabella A di riferimento, ha agito in maniera illegittima, arbitraria, illogica, contraddittoria e fortemente scriminate. Stesso discorso vale per il decimo di punto tardivamente ed arbitrariamente decurtato dalla prova scritta. La stessa giurisprudenza richiamata dimostra quanto sostenuto.

Il periculum in mora è dimostrato dalla circostanza che la prof.ssa Califano da vincitrice è diventata idonea, un danno gravissimo già acclarato.

La reale urgenza del provvedimento che la reinserisca nella giusta posizione in graduatoria, è determinata dalla circostanza che i vincitori stanno, gradualmente prendendo servizio, poiché l'anno scolastico 2024/25 è già iniziato.

Tanto premesso, si insiste per l'accoglimento della superiore istanza cautelare, disponendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito provveda a ripubblicare la graduatoria di merito della procedura riservata de qua, riconoscendo alla ricorrente il punteggio corretto di 8,675 ed inserendola nella corretta posizione, compresa tra il 451° posto ed il 534°.

Reggio Calabria 29.10.24

Avv. Cristina Papisca

Nel merito, si chiede che l'II.mo TAR adito, contrariis reiectis, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) disporre l'annullamento e/o la modifica, previa sospensiva, della graduatoria di merito relativa al concorso nazionale, per esami e titoli per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali, indetto con Decreto n. 2788/23 del Registro Decreti Dipartimentali, approvata con Decreto n. 2187 del 9.08.24, del Registro Decreti Dipartimentali, come rettificata, in data 19.08.24 per le ragioni, di fatto e di diritto, articolate in parte motiva;
- 2) riconoscere la validità di tutti i titoli, culturali e di servizio, dichiarati, posseduti e documentati dalla ricorrente, assegnando il corretto punteggio;
- 3) riconoscere la totale illegittimità del provvedimento che tardivamente disposto la sottrazione di un decimo di punto dalla prova scritta, disponendo che il corretto punteggio della prova scritta è pari a 7;
- 4) Cn vittoria di spese e competenze del giudizio a da distrarre a favore della sottoscritta avvocat.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente giudizio, in materia di pubblico impiego, ha un valore indeterminabile, pertanto si verseranno €. 325,00.

Si allegano al presente tutti i documenti richiamati nel ricorso con la corretta numerazione.

Reggio Calabria 29.10.24

Avv. Cristina Papisca